Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 27 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1344.

Approvazione del Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942.

Art. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui all'art. 37 del Trattato anzidetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico.

La Maestà del Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia ed *Il Cancelliere del Reich Germanico,* desiderosi di regolare mediante un trattato l'estradizione e le altre forme di assistenza giudiziaria in materia penale fra i due Stati, hanno nominato a tale fine come loro Plenipotenziari:

La Maestà del Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:

il Cavaliere Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo, Ministro per gli affari esteri;

Il Cancelliere del Reich:

il signor dott. Hans Georg von Mackensen, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario germanico presso la Maestà del Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia,

il signor Ernst Schäfer, direttore generale al Ministero della giustizia,

il signor dott. Adolf Siedler, Primo consigliere di Legazione al Ministero degli affari esteri,

i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto dell'assistenza giudiziaria)

1. Le Parti contraenti si obbligano, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1° a prestarsi assistenza, su richiesta di un'Autorità competente, per mezzo delle loro Autorità giudiziarie ed amministrative, in procedimenti penali di qualsiasi natura pendenti avanti Autorità sia giudiziarie che amministrative della Parte richiedente:

a) estradando o concedendo l'estradizione in transito di persone ai fini del procedimento penale o dell'esecuzione penale;

b) consegnando oggetti;

c) concedendo ogni altra assistenza in quanto essa potrebbe essere prestata anche alle proprie Autorità;

2° a comunicarsi le decisioni penali irrevocabili di condanna pronunziate dalle proprie Autorità nei confronti di cittadini dell'altra Parte.

2. Esse si presteranno assistenza, applicando per analogia le disposizioni del presente Trattato, anche per i procedimenti nei quali, in aggiunta o non ad una pena, possono essere ordinate dall'Autorità giudiziaria misure di sicurezza detentive o restrittive della libertà personale o patrimoniali ovvero che siano dirette a dare esecuzione a misure di tale natura già ordinate dalla stessa Autorità. Nel caso di estradizione e di estradizione in transito questa disposizione si applica soltanto per le misure di sicurezza detentive.

CAPO SECONDO

ESTRADIZIONE DIRETTA ED ESTRADIZIONE IN TRANSITO

Art. 2.

(Limiti dell'obbligo di estradizione nei riguardi delle persone)

Le Parti contraenti si consegneranno ai fini del procedimento penale o dell'esecuzione penale, ai sensi delle seguenti disposizioni, le persone perseguite o condannate per un reato dalle Autorità della Parte richiedente, che si trovano nel territorio della Parte richiesta, ad esclusione dei cittadini di questa Parte.

Art. 3.

(Limiti per materia dell'obbligo di estradizione)

1. Le Parti contraenti concederanno l'estradizione per i reati che secondo le leggi di entrambe le Parti sono preveduti come delitti

2. Quando l'estradizione è richiesta ai fini del procedimento penale, essa sarà concessa se, secondo le leggi di entrambe le Parti, per il fatto è comminata la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad un anno od una pena più grave.

3. Quando l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di una condanna, essa sarà concessa se esistono le condizioni indicate nei commi 1 e 2 e la condanna divenuta irrevocabile porta una pena non inferiore a sei mesi di reclusione, avendosi riguardo, nel caso di più reati, alla durata complessiva della reclusione.

Art. 4.

(Delitti politici)

1. L'estradizione non è concessa per i delitti politici e quelli commessi per prepararli o aventi comunque connessione con tali delitti.

2. Agli effetti del comma precedente, non sono considerati come delitti politici i delitti seguenti, compreso il tentativo:

a) i delitti dolosi contro la vita;

b) le lesioni dolose che mettono in pericolo la vita o cagionano un grave danno all'integrità od alla sanità della persona offesa;

c) il delitti che mettono in grave pericolo la collettività.

3. L'apprezzamento sul carattere politico del delitto è riservato esclusivamente alle Autorità della Parte richiesta.

Art. 5.

(Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione)

L'estradizione non è inoltre concessa:

a) se il fatto costituisce esclusivamente un'infrazione all'obbligo del servizio militare od è preveduto come reato esclusivamente dalle leggi penali militari;

b) se il fatto è preveduto come reato esclusivamente dalle leggi sulla stampa;

c) se il fatto è preveduto come reato esclusivamente dalle leggi tributarie;

d) se il fatto è preveduto come reato esclusivamente dalle leggi sui divieti di importazione, esportazione o transito, salvo che si tratti di importazione, esportazione o transito di stupefacenti;

e) se il fatto è preveduto come reato esclusivamente dalle leggi valutarie.

Art. 6.

(Altre eccezioni all'obbligo dell'estradizione)

1. L'estradizione non è inoltre concessa:

a) se il fatto è stato commesso nel territorio della Parte richiesta;

b) se per il fatto, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione penale non sarebbe ammissibile;

c) se per lo stesso fatto contro la persona perseguita è stata pronunziata dalle Autorità della Parte richiesta una sentenza di condanna od altra decisione giudiziaria definitiva sul merito.

2. L'estradizione può essere rifiutata:

a) se, fuori del caso della lettera *a*) del comma precedente, le Autorità della Parte richiesta, secondo le proprie leggi, sono competenti a conoscere del reato;

b) se il fatto è stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero.

Art. 7.

(Differimento dell'estradizione)

Se la persona perseguita è sottoposta ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena da un'Autorità della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per cui è domandata l'estradizione, o si trova per altra causa in stato di arresto, la decisione sulla domanda è presa immediatamente, ma l'esecuzione dell'estradizione è differita sino a quando il procedimento sia terminato, la pena sia scontata o altrimenti estinta oppure lo stato di arresto sia cessato.

Art. 8.

(Estradizione provvisoria)

Nei casi preveduti dall'art. 7 le Parti contraenti si consegneranno provvisoriamente, ai fini del procedimento penale, le persone per le quali, secondo il presente Trattato, è obbligatoria l'estradizione, in quanto gli interessi della giustizia della Parte richiesta non vi si oppongano. La Parte richiedente riconsegnerà senza indugio la persona perseguita, su richiesta dell'altra Parte, ed in ogni caso non appena terminato il procedimento penale.

Art. 9.

(Pluralità di richieste di estradizione)

Se l'estradizione è domandata da più Stati, la Parte richiesta ha la facoltà di scegliere la domanda alla quale dare la preferenza, avendo particolare riguardo agli interessi della giustizia penale.

Art. 10.

(Trasmissione delle richieste di estradizione)

1. Le richieste di estradizione da parte italiana potranno essere indirizzate dal Ministro della Giustizia del Regno d'Italia direttamente al Ministro della Giustizia del Reich (*Reichsminister der Justiz*).

2. Le richieste di estradizione da parte germanica potranno essere indirizzate dal Ministro della Giustizia del Reich e, quando si tratti di procedimenti penali pendenti innanzi alle Autorità giudiziarie militari germaniche, dal Comando Supremo delle Forze Armate, direttamente al Ministro della Giustizia del Regno d'Italia.

Art. 11.

(Documentazione della richiesta di estradizione)

1. La richiesta di estradizione deve essere corredata da un mandato di cattura od altro atto equivalente o da una sentenza irrevocabile emanati da un'Autorità giudiziaria della Parte richiedente.

2. La richiesta od i relativi documenti devono contenere tutti i dati essenziali sulle generalità della persona perseguita, in particolare sulla sua cittadinanza, e sul reato ascrittole con le circostanze di tempo e di luogo, nonchè il testo delle disposizioni della legge penale applicabili.

Art. 12.

(Arresto in seguito a domanda di estradizione)

La Parte richiesta procederà all'arresto della persona di cui è stata domandata l'estradizione in quanto le sue leggi lo consentano.

Art. 13.

(Arresto prima della domanda di estradizione)

1. La persona perseguita sarà arrestata provvisoriamente anche prima che la domanda dell'estradizione sia pervenuta, in quanto le leggi della Parte richiesta lo consentano, se ne sia fatta richiesta contenente le sue generalità ed in particolare la sua cittadinanza e l'indicazione del reato ascrittole con le circostanze di tempo e di luogo e di un mandato di cattura o altro atto equivalente o di una sentenza irrevocabile emanati da un'Autorità giudiziaria, ovvero quando la persona perseguita sia iscritta con gli stessi dati nel Bollettino delle ricerche dell'altra Parte ai fini dell'estradizione.

2. Se la richiesta di arresto di una persona, di cui sarà domandata l'estradizione ai fini di un procedimento penale, non contiene l'indicazione di un mandato di cattura o di altro atto equivalente dell'Autorità giudiziaria, la Parte richiesta procederà al fermo provvisorio della persona perseguita in quanto le proprie leggi lo consentano. La persona perseguita sarà posta in libertà se entro tre giorni dal fermo non sarà pervenuta all'Autorità richiesta la comunicazione dell'Autorità richiedente portante l'indicazione del mandato di cattura o di altro atto equivalente emanato da una Autorità giudiziaria.

3. La decisione relativa alla richiesta e la data dell'inizio dell'arresto o del fermo saranno comunicate immediatamente all'Autorità richiedente.

4. Le richieste di arresto e le comunicazioni relative all'espletamento delle richieste ed alla data dell'inizio dell'arresto o del fermo possono essere trasmesse direttamente fra le Autorità competenti delle due Parti per iscritto, per telegrafo o per radio.

5. L'arrestato è posto in libertà se, nel termine di due mesi dal giorno dell'arresto, la richiesta di estradizione con i documenti prescritti dal presente Trattato non sia pervenuta alla Parte richiesta. Il detto termine potrà essere prorogato una sola volta per un tempo non superiore ad un mese, su domanda della Parte richiedente da trasmettersi nel modo indicato dall'art. 10.

Art. 14.

(Esclusione dell'esame sulla responsabilità)

La Parte richiesta in nessun caso esaminerà se la persona perseguita è sospetta o colpevole del reato ascrittole.

Art. 15.

(Principio della specialità)

1. L'estradato non può, senza il consenso della Parte richiesta, essere sottoposto ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena ovvero riestradato ad un terzo Stato per un fatto commesso prima della estradizione e per il quale questa non sia stata concessa, nè può essere sottoposto ad alcuna limitazione della libertà personale per un'altra causa verificatasi prima dell'estradizione, salvo che egli entro un mese dalla chiusura definitiva del procedimento penale promosso contro di lui e dall'esecuzione della pena non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente, sebbene ne avesse avuto la possibilità, o che, dopo averlo lasciato, vi sia ritornato ovvero venga nuovamente estradato da un terzo Stato.

2. Quando è stata concessa un'estradizione ai fini di un procedimento penale, può essere data al fatto, per cui essa è stata concessa, una qualificazione giuridica diversa, se, secondo le disposizioni del presente Trattato, sarebbe obbligatoria l'estradizione per il fatto anche in base alla nuova qualificazione giuridica di esso.

3. Le parti contraenti consentiranno, dietro richiesta che può trasmettersi nel modo indicato all'art. 10, a che l'estradato sia sottoposto ad atti preliminari alla apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena ovvero a che sia estradato ad un terzo Stato per un fatto commesso prima dell'estradizione e per il quale questa non sia stata concessa, se in base alle disposizioni del presente Trattato l'estradizione per tale fatto sarebbe obbligatoria.

Art. 16.

(Estradizione in transito)

1. Ciascuna delle Parti contraenti concederà il transito ai fini di estradizione attraverso il suo territorio delle persone che un terzo Stato estrada all'altra Parte.

2. Il transito non è concesso:

a) se, secondo le disposizioni degli articoli 2, 3 comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 comma 1 del presente Trattato, non sarebbe concessa l'estradizione della persona perseguita;

b) se la persona perseguita è sottoposta da un'Autorità della Parte richiesta a procedimento penale per un fatto diverso da quello per cui dovrebbe essere concesso il transito o se contro di essa è stato ordinato l'arresto per altra causa da un'Autorità della Parte richiesta;

c) se gravi motivi di ordine pubblico vi si oppongono.

3. Alla domanda di estradizione in transito sono applicabili le disposizioni degli articoli 10, 11, 14 e 15.

Art. 17.

(Modalità di esecuzione dell'estradizione e del transito)

1. La Parte richiesta provvederà al trasporto della persona di cui deve eseguirsi l'estradizione od il transito al posto di frontiera od al porto che saranno convenuti. La data della consegna e della presa in consegna sarà preventivamente fissata dalle Autorità delle due Parti incaricate dell'esecuzione.

2. Il transito è eseguito dalle Autorità della Parte richiesta nel modo che esse ritengono più conveniente.

CAPO TERZO

CONSEGNA DI OGGETTI

Art. 18.

(Oggetti da consegnare)

Le Parti contraenti, ai sensi delle seguenti disposizioni, si consegneranno:

a) gli oggetti che in un procedimento penale possono avere importanza come mezzi di prova;

b) gli oggetti di cui in un procedimento penale può essere ordinata la confisca;

c) gli oggetti di cui la persona perseguita è in possesso come prodotto o profitto del reato;

d) gli oggetti che in occasione di un'estradizione in transito sono stati presi in consegna insieme con la persona perseguita.

Art. 19.

(Condizioni della consegna)

Le Parti contraenti faranno salvi i diritti dei terzi sugli oggetti consegnati. Esse restituiranno immediatamente su richiesta i detti oggetti qualora all'atto della consegna sia stata fatta una riserva in tal senso.

Art. 20.

(Eccezioni all'obbligo della consegna)

1. La consegna non sarà concessa se rispetto al procedimento penale, per il quale essa dovrebbe farsi, non sarebbe concessa l'estradizione secondo gli articoli 3, 4, 5 e 6 comma 1, lettera *b*).

2. La consegna non sarà concessa neppure se il procedimento penale, per il quale essa dovrebbe farsi, è promosso contro un cittadino della Parte richiesta che si trova fuori del territorio della Parte richiedente o se la Parte richiesta considera che la concessione dell'assistenza giudiziaria possa essere di pregiudizio per i propri diritti di sovranità o per l'ordine pubblico.

Art. 21.

(Differimento della consegna)

Quando gli oggetti occorrono ad un'Autorità della Parte richiesta ai fini di un procedimento penale, la consegna può essere differita fino al termine del procedimento od alla decisione sugli oggetti.

Art. 22.

(Documentazione della domanda di consegna di oggetti)

Se l'oggetto da consegnare non si trova in possesso della persona perseguita o se la consegna di oggetti deve farsi indipendentemente da un'estradizione diretta o in transito, deve presentarsi insieme alla richiesta di consegna un provvedimento di sequestro emesso da un'Autorità giudiziaria della Parte richiedente. Nella richiesta o nel provvedimento debbono essere indicati tutti i dati essenziali sulle generalità dell'imputato e in particolare la sua cittadinanza, il luogo di attuale dimora nonchè quelli relativi al fatto ascrittogli come reato con le circostanze di tempo e di luogo, e quelli sullo stato del procedimento penale.

Art. 23.

(Trasmissione delle richieste di consegna)

Le richieste di consegna potranno essere presentate nel modo indicato all'art. 10.

Art. 24.

(Esecuzione della consegna)

Se la consegna deve eseguirsi in connessione con un'estradizione diretta o in transito, gli oggetti saranno consegnati, se possibile, insieme con la persona perseguita.

CAPO QUARTO

ALTRE FORME DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 25.

(Notificazioni)

1. Le Parti contraenti provvederanno a notificare gli atti relativi ad un procedimento penale ed in particolare le citazioni.

2. Un testimonio o perito comparso innanzi alle autorità della Parte richiedente in seguito a citazione notificatagli dalle Autorità della Parte richiesta, non può, qualunque sia la sua cittadinanza, essere sottoposto ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena per partecipazione a qualsiasi titolo nel reato oggetto del procedimento o per ricettazione o favoreggiamento in ordine al reato stesso o per altro fatto commesso prima della sua uscita dal territorio della Parte richiesta, nè può essere sottoposto ad alcuna limitazione della libertà personale per altra causa verificatasi anteriormente. Questi divieti non si applicano se la persona citata entro sette giorni da quello in cui venne licenziata ed avrebbe avuto la possibilità di partire non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente.

Art. 26.

(Atti di istruzione ed informazioni)

1. Le Parti contraenti, ai sensi delle disposizioni seguenti, daranno esecuzione alle rogatorie aventi per oggetto l'interrogatorio di imputati, l'esame di testimoni, l'assunzione di periti, gli accessi in luogo, le perquisizioni ed i sequestri nonchè altri atti di istruzione.

2. Esse si forniranno anche informazioni su circostanze che hanno importanza per un procedimento penale.

Art. 27.

(Consegna provvisoria di persone in stato di arresto)

1. Le Parti contraenti, quando non vi ostino gli interessi della giustizia della Parte richiesta, si consegneranno le persone che si trovano in stato di arresto affinchè possano essere esaminate come testimoni o in tale qualità essere messe in confronto con altre persone. La Parte richiedente riconsegnerà senza indugio su richiesta dell'altra Parte le persone prese provvisoriamente in consegna ed in ogni caso non appena compiuto l'atto istruttorio.

2. Alle persone indicate nel comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 25 comma 2.

Art. 28.

(Eccezioni all'obbligo dell'assistenza giudiziaria)

La prestazione dell'assistenza giudiziaria preveduta negli articoli 25, 26 e 27 non è concessa:

a) se il procedimento penale ha per oggetto un fatto che dalle leggi dell'una o dell'altra Parte è preveduto come contravvenzione, a meno che si tratti di contravvenzione in materia di circolazione per terra, per acqua o per aria;

b) se il procedimento penale ha per oggetto un fatto per il quale, secondo gli articoli 4, 5 e 6 comma 1 lettera *b*), non sarebbe concessa l'estradizione;

c) se il procedimento penale ha per oggetto un fatto sul quale le Autorità della Parte richiesta abbiano emesso una sentenza di condanna od altra pronuncia giudiziaria definitiva sul merito, a meno che questa Parte abbia domandato che fosse promosso il procedimento o consenta che esso abbia corso;

d) se la Parte richiesta considera che la concessione dell'assistenza giudiziaria possa essere di pregiudizio per i propri diritti di sovranità o per l'ordine pubblico.

Art. 29.

(Altre eccezioni all'obbligo dell'assistenza giudiziaria)

1. L'assistenza giudiziaria preveduta dagli articoli 25, 26 e 27 può essere rifiutata:

a) se il procedimento penale è diretto contro un cittadino della Parte richiesta che si trova fuori del territorio della Parte richiedente, a meno che riguardi un reato in materia di circolazione per terra, per acqua o per aria;

b) se il procedimento penale ha per oggetto un fatto per il quale l'estradizione non sarebbe concessa secondo l'art. 6, comma 1, lettera *a*), o potrebbe essere rifiutata secondo l'art. 6 comma 2.

2. La richiesta di notificazione di una citazione può anche essere rifiutata se nell'atto di citazione siano comminate alla persona citata misure coercitive o altre sanzioni nel caso di non comparizione.

Art. 30.

(Certificati del casellario giudiziale)

1. Le Parti contraenti si comunicheranno, su domanda, certificati del casellario giudiziale.

2. I certificati non sono comunicati nei casi preveduti dall'art. 28 lettere *b*) e *d*) e possono essere rifiutati nel caso preveduto dall'art. 29, comma 1, lettera *a*).

Art. 31.

(Contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria)

1. Le richieste di assistenza giudiziaria secondo gli articoli 25, 26, 27 e 30 debbono contenere tutti i dati essenziali sulle generalità dell'imputato, ed in particolare la sua cittadinanza e la sua attuale dimora, nonchè sul reato ascrittogli con le circostanze di tempo e di luogo e sullo stato del procedimento penale.

2. Se la richiesta si riferisce ad un procedimento penale nel quale è già stata pronunciata una sentenza di condanna irrevocabile, essa deve indicare, oltre le generalità del condannato, la sua cittadinanza, la sua attuale dimora ed il contenuto della sentenza di condanna, anche lo scopo per il quale è presentata.

Art. 32.

(Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria)

1. Le richieste di assistenza giudiziaria secondo gli articoli 25, 26, 27 e 30 possono essere trasmesse, oltre che nel modo indicato all'art. 10, direttamente fra le Autorità competenti delle due Parti.

2. Quando si tratti di procedimenti penali pendenti innanzi ad autorità giudiziarie militari, le richieste italiane possono essere indirizzate dal Ministro della giustizia direttamente al Ministro della giustizia del Reich e le richieste germaniche dal Comando Supremo delle Forze armate direttamente al Ministro della giustizia del Regno d'Italia.

CAPO QUINTO

Comunicazione di sentenze di condanna

Art. 33.

1. Le Parti contraenti si comunicheranno le sentenze irrevocabili pronunziate dalle loro Autorità che portano condanna per delitto di un cittadino dell'altra Parte e che, secondo le disposizioni dello Stato nel quale sono pronunziate, debbono iscriversi nel casellario giudiziale, ad esclusione delle sentenze relative a reati politici. Esse si comunicheranno ugualmente le decisioni successive concernenti le dette condanne ed iscritte nel casellario giudiziale.

2. La detta comunicazione consiste nella trasmissione di una copia dell'iscrizione destinata al casellario giudiziale. La trasmissione si effettua fra i Ministri della giustizia delle Parti contraenti ogni sei mesi.

CAPO SESTO

Disposizioni diverse e finali

Art. 34.

(Spese dell'assistenza giudiziaria)

Le spese inerenti all'assistenza giudiziaria non sono rimborsate dalla Parte richiedente, ad eccezione di quelle relative al trasporto di persone per via marittima, ad un'estradizione provvisoria, ad un'estradizione in transito, ad una consegna provvisoria secondo l'art. 27, ed a quanto è dovuto a periti.

Art. 35.

(Traduzioni e legalizzazioni)

1. Le richieste di assistenza giudiziaria ed i relativi documenti nonchè le comunicazioni prevedute dall'articolo 33 devono essere redatte nella lingua ufficiale di una delle Parti contraenti. L'aggiunta di traduzioni non può essere richiesta.

2. Le richieste ed i documenti relativi nonchè le comunicazioni prevedute dall'art. 33 sono esenti da ogni legalizzazione.

Art. 36.

(Accordi precedenti)

Il Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Reich germanico del 31 ottobre 1871 e le dichiarazioni di reciprocità integrative di esso nonchè l'Accordo italo-germanico per l'assistenza giudiziaria nei procedimenti penali in materia di circolazione del 21 giugno-23 dicembre 1937 cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente Trattato.

Art. 37.

(Ratifica, entrata in vigore e denuncia)

1. Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berlino il più presto possibile.

2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicato anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.

3. Esso resterà in vigore fino al termine di sei mesi dalla data in cui sarà denunciato da una delle Parti.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 12 giugno 1942 - Anno XX dell'Era Fascista.

CIANO

VON MACKENSEN
ERNST SCHÄFER
ADOLF SIEDLER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico i sottoscritti Plenipotenziari dichiarano di essere d'accordo su quanto segue:

I.

Ad Art. 1.

a) Per « procedimenti penali pendenti innanzi ad un'Autorità amministrativa » si intendono i procedimenti nei quali per un fatto può essere inflitta una pena.

b) Se per la concessione dell'assistenza giudiziaria manca una condizione che secondo il Trattato è necessaria, la Parte richiesta, qualora il difetto possa prontamente eliminarsi, prima di respingere la richiesta ne informerà la Parte richiedente affinchè possa provvedervi.

Ad Art. 2 *e seguenti*.

La decisione di non concedere l'estradizione non impedisce una successiva domanda fondata sopra elementi che non siano stati valutati dalla Parte richiesta.

Ad Art. 5, *lett. a)*.

Le persone estradate per reati punibili non esclusivamente secondo le leggi penali militari possono essere giudicate secondo queste leggi.

Ad Art. 13, *comma* 5.

La liberazione della persona arrestata provvisoriamente non pregiudica la sua eventuale estradizione dopo che sia pervenuta la domanda coi prescritti documenti.

Ad Art. 15.

La persona estradata può essere sottoposta a tutte le misure di sicurezza detentive o restrittive della libertà personale o patrimoniali che possono essere o siano state ordinate dalle Autorità giudiziarie della Parte richiedente secondo le proprie leggi per il fatto per il quale l'estradizione è stata concessa.

Ad Art. 16.

Si considera « estradizione in transito », il trasporto di una persona, ai fini di estradizione diretta o in transito a destinazione di una Parte, quando è effettuato in alto mare a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte.

Ad Art. 17.

Le Parti contraenti stabiliranno d'accordo i posti di frontiera nei quali le persone perseguite saranno consegnate o prese in consegna.

Ad Art. 25.

Se ad una richiesta di notificazione è stato dato seguito, sarà trasmessa alla Parte richiedente un'attestazione da cui risultino le modalità dell'avvenuta notificazione.

Ad Art. 32.

a) Le Parti contraenti si comunicheranno un elenco delle Autorità giudiziarie competenti a ricevere le richieste.

b) Il modo di trasmissione previsto in questo articolo si applica anche per le richieste di assistenza giudiziaria in base alla Convenzione internazionale relativa alla repressione della tratta delle bianche del 4 maggio 1910, della Convenzione internazionale per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene del 12 settembre 1923 e della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario del 20 aprile 1929.

c) Se la richiesta è indirizzata ad un'Autorità non competente a riceverla, questa la trasmetterà d'ufficio all'Autorità competente, informandone contemporaneamente l'Autorità richiedente.

II.

a) Agli effetti di questo Trattato gli appartenenti al Protettorato di Boemia e Moravia sono considerati cittadini germanici.

b) In quanto provvedimenti di Autorità giudiziarie od amministrative, ed in particolare le loro decisioni, hanno rilevanza in materia di estradizione e di altre forme di assistenza giudiziaria secondo le disposizioni del Trattato, le Autorità giudiziarie ed amministrative del Protettorato di Boemia e Moravia sono equiparate a quelle germaniche.

III.

Quando una delle Parti contraenti avesse interesse a segnalare un fatto commesso nel suo territorio ai fini dell'eventuale apertura di un procedimento penale avanti le Autorità competenti dell'altra Parte, tali segnalazioni potranno essere trasmesse nel modo indicato all'art. 10 del Trattato e ad esse saranno applicabili le disposizioni dell'art. 35 dello stesso Trattato.

IV.

Il Ministro della Giustizia del Regno d'Italia ed il Ministro della Giustizia del Reich, in quanto occorra, concorderanno direttamente delle riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l'uniformità e risolvere le eventuali difficoltà nell'applicazione del Trattato. Ove le questioni da esaminarsi interessino la competenza di altri Ministeri, questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo finale, che farà parte integrante del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale firmato in data d'oggi.

Fatto a Roma, in doppio originale in lingua italiana e tedesca, il 12 giugno 1942 - Anno XX dell'Era Fascista.

CIANO

VON MACKENSEN
ERNST SCHÄFER
ADOLF SIEDLER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1345.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 7 delle disposizioni preliminari al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici approvato con il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, e sucessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sotto la denominazione di « distaccamenti » si intendono compresi i reparti e nuclei di truppa che si trovino o che si rechino temporaneamente in un aeroporto disarmato o custodito, oppure presso campi di fortuna e che non abbiano amministrazione autonoma, nonchè i Magazzini, Depositi, Scuole, Stazioni aerologiche e meteorologiche e in genere tutti quegli Enti ovunque dislocati non aventi amministrazione autonoma ».

Art. 2.

L'art. 32 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici approvato con il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ogni Ente amministra tutto il personale ad esso assegnato e cioè:

a) la forza effettiva costituita dagli ufficiali, sottufficiali ed i militari di truppa, con diritto a tutti gli assegni e vitto;

b) gli impiegati civili;

c) gli operai;

d) gli ufficiali, i sottufficiali e gli uomini di truppa richiamati dal congedo.

Inoltre amministra, soltanto per quanto concerne il vitto, gli ufficiali che per ragioni di servizio vi sono destinati, pur continuando a rimanere in forza organica ad altro Ente. Parimenti per il vitto, l'alloggio, nonchè per le indennità dovute in dipendenza della località (indennità di campo, di malaria, ecc.), amministra i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa che, pur continuando ad appartenere ad altro Ente vi sono assegnati in aggregazione.

L'Ente che ha in forza effettiva i militari assegnati in aggregazione ad altro Ente, continua a corrispondère, ai detti militari, le competenze inerenti al grado e alla categoria (come la paga, indennità di mestiere, ecc.).

I Comandi degli Enti trasferiscono, invece, alla compagnia centro della rispettiva Zona Aerea Territoriale (Z.A.T.) i sottufficiali e militari di truppa che si assentino dai propri reparti per un periodo di tempo superiore ai tre mesi, limitatamente ai casi seguenti:

1) licenza straordinaria per successivo collocamento in congedo, in seguito a rassegna;

2) licenza di convalescenza o straordinaria, quando la durata della licenza stessa, sommata al periodo di servizio alle armi precedentemente prestato, faccia presumere che prima dello scadere della licenza intervenga il provvedimento dell'invio in congedo per termine della ferma ordinaria di leva.

I sottufficiali e militari di truppa passati al carcere militare o giudiziario sono passati in forza alla compagnia centro della rispettiva Zona Aerea Territoriale o Aeronautica all'atto della traduzione al carcere, salvo quanto disposto dal successivo art. 42.

I sottufficiali ed i militari di truppa che si assentino dai propri Enti o reparti per qualsiasi periodo di tempo, per motivi non contemplati nei suindicati casi speciali (come ad esempio invio a corsi speciali, missioni, ricoveri in luoghi di cura, ecc.) continuano a rimanere in forza agli Enti o reparti in cui sono effettivi ».

Art. 3.

L'art. 65 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici approvato con il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il fondo dato in consegna, giusta l'articolo precedente, può essere aumentato o diminuito dal comandante dell'Ente, quando ne riconosca la necessità. In nessun caso tale fondo può eccedere la somma di L. 1000 ».

Art. 4.

L'art. 251 del regolamento per l'amministrazione e contabilità degli Enti aeronautici approvato con Regio decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le visite eseguite dagli Istituti medico-legali sono gratuite se richieste dall'Amministrazione aeronautica per il dipendente personale militare e civile. Le visite, invece, effettuate in seguito a richiesta di autorità civili statali, parastatali, comunali e di Enti vari, nonchè quelle effettuate a privati che intendono subire accertamenti sanitari, sia per conoscere la idoneità generica al volo, sia per compiere o rinnovare uno dei qualsiasi brevetti civili, sono a pagamento. Le somme dovute per i casi di cui sopra vengono riscosse dai direttori degli Istituti medico-legali previo rilascio di distinte quietanze, da distaccarsi da apposito bollettario, a madre e figlia, per ogni singolo pagamento, e sono devolute, al netto delle ritenute erariali, a beneficio degli ufficiali medici che eseguono le visite con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'aeronautica d'intesa con quello per le finanze ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, foglio 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1942-XX, registro n. 8 Marina, foglio n. 97, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:
Mototrabaccolo *Saverio Mario*: dalle ore 9 del 25 maggio 1942;
Trabaccolo *Jone*: dalle ore 9 del 6 maggio 1942;
Trabaccolo con motore ausiliario *Nettuno*: dalle ore 18 del 2 luglio 1942;
Piroscafo *Dubrovnik*: dalle ore 18 del 26 maggio 1942.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 104.

(4352)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero « Egidio Teresa ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 32, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Egidio Teresa*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è radiato da detto ruolo dalle ore 10 del 28 giugno 1942.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 110.

(4358)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, dei piroscafi « Sant'Antonio » (ex Anton) e « Bravo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 10 ottobre 1941-XIX e 22 gennaio 1942-XX, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 5 novembre 1941-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 21, e 9 febbraio 1942-XX, registro n. 2 Marina, foglio n. 318, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili ex jugoslave requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse indicata:
Piroscafo *Sant'Antonio* (ex *Anton*) dalle ore 24 del 23 giugno 1942;
Piroscafo *Bravo* dalle ore 24 del 30 maggio 1942.
Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 113.

(4360)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoveliero « Primo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 31, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoveliero *Primo*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 12 del 13 maggio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 111.

(4359)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, delle navi mercantili requisite « Madonna dei Sette Veli » e « Vigilante ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 24, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascun di esse:

Motopeschereccio *Madonna dei Sette Veli*: dalle ore 18 del 1° settembre 1942;

Piropesca *Vigilante*: dalle ore 16 del 6 giugno 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 112.

(4361)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, del motoscafo « Annie V ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942-XX, registro n. 1, Marina, foglio n. 144, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motoscafo *Annie V*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 21 giugno 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 114.

(4362)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1288, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1942-XXI, n. 272, al quarto comma dell'articolo unico, ove è detto: « ...... gli interessati devono presentare documentata istanza al competente Ufficio del registro entro il 31 *ottobre* 1942-XX. » devesi leggere: « ..... gli interessati devono presentare documentata istanza al competente Ufficio del registro entro il 31 *dicembre* 1942-XXI ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi massimi di vendita del rigenerato di gomma per la riparazione delle calzature

In relazione alle disposizioni contenute nella circolare P. 295 del 14 aprile scorso, mentre si confermano i prezzi massimi fissati con la circolare medesima per la vendita, dai produttori ai rivenditori e da questi agli artigiani ed ai consumatori, delle lastre di gomma di *qualsiasi spessore*, come pure i prezzi stabiliti con detta circolare per le suole intere stampate, per le mezze suole stampate e per i tacchi di gomma, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 550 del 17 novembre 1942-XXI dispone quanto segue:

Per le suole intere, mezze suole e tacchi di gomma di *spessore superiore* a mm. 5 per le suole intere, a mm. 4 per le mezze suole e a mm. 8 per i tacchi, sono ammesse, sui prezzi massimi fissati con la circolare P. 295:

a) una maggiorazione del 10 %, per ogni 2 mm. di maggiore spessore rispetto a quello di mm. 5, per le suole intere di gomma stampate;

b) una maggiorazione del 15 %, per ogni 2 mm. di maggiore spessore rispetto a quello di 4 mm., per le mezze suole di gomma stampate;

c) una maggiorazione del 10 %, per ogni 2 mm. di maggiore spessore rispetto a quello di mm. 8, per i tacchi di gomma.

(4414)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Istituzione di magazzini provinciali per la raccolta delle pelli ovine e caprine

Con circolare 339-012495-PL.VIII-2-*d* del 21 novembre 1942-XXI, allo scopo di facilitare ai produttori il conferimento delle pelli ai magazzini interprovinciali per la raccolta delle pelli ovine e caprine, che in base al decreto Ministeriale 15 settembre 1942-XX hanno iniziato il loro funzionamento a partire dal 1° ottobre 1942-XX, il Ministero delle corporazioni ha stabilito quanto appresso:

1. — E' fatto obbligo alle ditte titolari della gestione dei magazzini interprovinciali di raccolta, di tenere in ogni provincia, facente parte della circoscrizione territoriale del magazzino interprovinciale avuto in gestione, un magazzino succursale.

2. — Qualora le ditte incaricate della gestione dei magazzini interprovincialinon abbiano già in attività un magazzino nelle singole provincie da far funzionare da succursale del magazzino principale, debbono provvedervi entro il 15 dicembre p. v.

3. — A tutti gli effetti, la consegna delle pelli fatta alle succursali dei magazzini interprovinciali, vale come avvenuta presso il magazzino principale.

4. — I produttori e detentori che consegnano direttamente le pelli ai magazzini principali o succursali, hanno diritto al prezzo intero stabilito per la cessione dal produttore al raccoglitore per le pelli fresche delle varie qualità e scacchi di peso, con circolare P. 267 del 16 marzo 1942-XX e P. 520 del 15 ottobre 1942-XX.

5. — A partire dal 16 dicembre p. v., se il conferimento delle pelli da parte dei produttori o detentori non verrà effettuato direttamente ai magazzini principali o succursali, ma attraverso i raccoglitori comunali o intercomunali, questi dovranno corrispondere, ai produttori o detentori medesimi, per le pelli consegnate, i prezzi di cui alla predetta circolare decurtati del 5 %.

6. — I raccoglitori comunali o intercomunali, quando consegnano le pelli raccolte ai magazzini principali o succursali, hanno diritto di ricevere dai gestori dei suddetti magazzini, il 3 % *in più dei prezzi stabiliti con le circolari più volte richiamate per la consegna delle pelli fresche dal produttore al raccoglitore.*

7. — La nomina dei raccoglitori comunali o intercomunali dovrà essere ratificata, su proposta delle Unioni fasciste dei commercianti, dal Consiglio provinciale delle Corporazioni competente per territorio.

La Confederazione fascista dei commercianti notificherà le sopra specificate disposizioni, che verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, a tutte le ditte incaricate della gestione dei magazzini provinciali ed interprovinciali per la raccolta delle pelli ovine e caprine nonchè alle ditte nominate raccoglitori comunali od intercomunali, a termine del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, invitandole ad attenersi subito alle disposizioni stesse.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(4415)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1942-XXI - N. 215

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,80
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84,95
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % (1935)	93,95
Redimib. 3,50 % (1934)	82,10
Id. 5 % (1936)	96,925
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,70
Id. 5 % (1944)	97,775
Id. 5 % (1949)	94,70
Id. 5 % (15-2-50)	92,40
Id. 5 % (15-9-50)	92,575
Id. 5 % (15-4-51)	92,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco. n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	342376	700 —	Foresto *Antonietta* fu Giovanni, moglie di Bernacchi Pietro fu Giuseppe, dom. a Torino.	Foresto *Maria Antonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	620960	2.054,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	640010	4.592 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	387429	70 —	Scorza *Emilio* fu Vincenzo, dom. a Savona.	Scorza *Paolo Emilio Vincenzo* fu Vincenzo, dom. a Savona.
P. R. 3,50 %	185688	259 —	Tornatore *Albina, Ernesta* fu Stefano minore, sotto la tutela del nonno paterno Tornatore Pietro fu Giovanni, dom. a Garessio Borgo Ponte (Cuneo).	Tornatore *Ernesta Albina* fu Stefano, ecc., come contro.
Id.	87055	280 —	Grande Cinzia di Edoardo, *nubile*, dom. a Macerata.	Grande Cinzia di Edoardo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Macerata.
P. N. 4,50 %	12293	90 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	29394	17,50	*Casalini* Ida Maria di Eustachio, *nubile*, dom. a Matera (Potenza).	*Casalino* Ida Maria di Eustachio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Matera (Potenza).
Id.	118987	17,50	*Casalini Ida* di Eustachio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Matera (Potenza).	*Casalino Ida Maria* di Eustachio, ecc., come contro.
Id.	305738	35 —	*Casalini Ida* di Eustachio nubile, dom. a Matera (Potenza).	*Casalino Ida Maria* di Eustachio, ecc., come contro.
Id.	305739	70 —	*Casalini Ida* di Eustachio, dom. a Matera (Potenza).	Come sopra.
Id.	305740	175 —	*Casalini Ida* di Eustachio, nubile, dom. a Matera (Potenza).	Come sopra.
Id.	305741	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	347240	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	140121	45,50	*Tassullo* Enrichetta fu Luigi, nubile, dom. in Finalborgo (Genova).	*Cassullo* Enrichetta fu Luigi, ecc, come contro.
Id.	520655	875 —	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde Elena* fu *Secondo-Stefano*, dom. a Como.	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde-Marcella-Elena* fu *Stefano*, dom. a Como.
Id.	521152	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	520656	875 —	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde-Elena* fu *Secondo-Stefano*, dom. a Como, con usufrutto a Gaffoglio *Matilde-Elena* fu *Secondo-Stefano*, dom. a Como.	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde-Marcella-Elena* fu *Stefano*, dom. a Como, con usufrutto a Gaffoglio *Matilde-Marcella-Elena* fu *Stefano*, dom. a Como
Id.	521153	175 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA
P. R. 3,50 %	407738	108,50	Pellizzari Adele fu Giuseppe, moglie di Molvezzi Carlo, dom. a Mugarone di Bassignana, con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Maria* fu Giacomo ved. Pellizzari, dom. a Mugarone di Bassignana.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Angela Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.
Id.	407737	108,50	Pellizzari Domenica fu Giuseppe, moglie di Pellizzari Giovanni, dom. a Valenza (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Maria* fu Giacomo ved. Pellizzari, dom. a Mugarone di Bassignana.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Angela Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.
P. N. 5 %	22290	30 —	Faraci *Grazia* di *Silvestro*, nubile, dom. a Palermo.	Faraci *Maria Grazia Santa* di *Silvestre*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	112869	335 —	Celesia *Sofia* fu Andrea, ved. di Boccardo Salvatore, interdetta sotto la tutela di Boccardo Andrea fu Salvatore, dom. a Genova.	Celesia *Maria Sofia* fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	119809	655 —	Ottone Ettore Luciano fu *Raffaele*, interdicendo sotto la curatela provvisoria di Crespi Manlio Roberto fu Giuseppe Cirillo, dom. a Genova.	Ottone Ettore Luciano fu *Tommaso Raffaele*, ecc., come contro.
Id.	18938	765 —	Muggia Mirra fu Angelo, moglie di *De Angeli* Giuseppe Raffaele fu *Ismaele*, dom. a Milano, vincolata come dote della titolare.	Muggia Mirra fu Angelo, moglie di *Deangeli* Giuseppe Raffaele fu *Israele*, dom. a Milano, vincolata come contro.
Id.	8649	230 —	*Olearo Eugenia* fu *Gerolamo*, moglie di Carzino Martino, dom. in Ozzano Monferrato (Alessandria), vincolata per dote della titolare.	*Olléaro Teodolinda Eugenia Delfina* fu *Girolamo*, ecc., come contro.
Id.	8650	80 —	Carzino Martino fu Pietro, dom. in Ozzano Monferrato (Alessandria), ipotecata a favore di *Olearo Eugenia* fu *Gerolamo* moglie del titolare.	Come contro, ipotecata a favore di *Ollearo Teodolinda Eugenia Delfina* fu *Girolamo* moglie del titolare.
Id.	27885	100 —	Nicodem Clelia maritata Tomasi.	Nicodem Clelia *fu Ugo* maritata Tomasi.
P. R. 3,50 %	26236	10,50	Avaro *Lorenza* fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Bertetti Amelia fu Giuseppe ved. Avaro, dom. a Pinerolo (Torino), con usufrutto a Bertetti Amelia fu Giuseppe ved. di Avaro Edoardo, dom. a Pinerolo.	Avaro *Lorenzina* fu Edoardo, minore, ecc., come contro.
Id.	26235	63 —	Avaro *Lorenza* fu Edoardo, minore, sotto la patria potestà della madre Bertetti Amelia fu Giuseppe ved. Avaro, dom. in Pinerolo (Torino).	Avaro *Lorenzina* fu Edoardo, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3991)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	159080	52,50	Germanino Marcellina fu Carlo, moglie di *Accomazzo Amilcare*, dom. in Villadeati (Alessandria).	Germanino Marcellina fu Carlo, moglie di *Accomazzo* o *Accomasso Annibale*, dom. in Villadeati (Alessandria).
Id.	256910	581 —	Verga Emilia di Natale, *nubile*, dom. ad Abriola (Potenza).	Verga Emilia di Natale, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Abriola (Potenza).
Id.	387469	339,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	340677	196 —	Carpegna Guido di Vincenzo, dom. a Torino. L'usufrutto vitalizio spetta a Boalino *Anna* fu *Giovanni Battista*, ved. Carpegna Giovanni Battista, dom. a Torino.	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Boalino *Anna Maria* fu *Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	363891	28 —	Miletto Luigi fu *Luigi*, dom. in Costa, frazione di Nocera Umbra (Perugia).	Miletto Luigi fu *Emilio*, ecc., come contro.
Id.	392187	357 —	Biarese Tommaso fu Giorgio, dom. a Boves (Cuneo). L'usufrutto vitalizio spetta a Baudino *Margherita* fu Luigi, ved. di Biarese Giorgio fu Bartolomeo, dom. a Boves (Cuneo).	Come contro, con usufrutto a Baudino *Maria Margherita* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	24523	409,50	*Alvera* Raimondo di Giuseppe, dom. a Montemagno (Alessandria).	*Albera* Raimondo di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	24524	409,50	Rosenga Olimpia di Giuseppe, moglie di *Alvera* Raimondo di Giuseppe, dom. a Montemagno (Alessandria).	Rosenga Olimpia di Giuseppe, moglie di *Albera* Raimondo di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	332641	630 —	Balzamo Vincenzo fu Gennaro, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Grifeo *Antonietta* fu Benedetto, ved. di Tufarelli Alfonso, dom. in Napoli.	Come contro, con usufrutto a favore di Grifeo *Maria Antonia*, ecc., come contro.
Id.	161668	45,50	Guazzotti Domenico-Oreste, Teresa, Emma, Francesco-Severino ed Eugenia fu Eugenio, minori, sotto la patria potestà della madre *Ghislieri* Elisa ved. di Guazzotti Eugenio, dom. a Casalbagliano, fraz. del comune di Alessandria.	Come contro, minori, sotto la patria potestà della madre *Ghisilieri* Elisa, ecc., come contro.
Rend. 5 %	116646	745 —	Alberto *Giovanna-Maria* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Martigny (Svizzera), con usufrutto ad Alberto Luigi fu Solutore.	Alberto *Maria Giovanna* di Luigi, minore, ecc., come contro
P. R. 3,50 %	423125	203 —	Alberto *Giovanna-Maria* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Martigny (Svizzera).	Alberto *Maria-Giovanna* di Luigi, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	625678	210 —	Bava Maria-Adelaide e *Anna* di Antonio, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Bava Antonio fu Giovanni Battista, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Bava Antonio fu Giovanni Battista.	Bava Maria-Adelaide e *Maria Anna* di Antonio, minori, ecc., come contro.
Id.	439644	175 —	Della Valle Giulio e Giovanni di *Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto *Guglielmo* Della Valle, dom. ad Asti, con usufrutto vitalizio a favore di Della Valle *Guglielmo* fu Giovanni.	Della Valle Giulio e Giovanni di *Filippo Domenico Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dal detto *Filippo Domenico Guglielmo* Della Valle, dom. ad Asti, con usufrutto vitalizio a favore di Della Valle *Filippo Domenico Guglielmo* fu Giovanni.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50% (1906)	364961	210 —	Fresco Geronima fu Francesco, moglie di Gallo *Giuseppe* fu Ippolito, dom. a Genova, con annotazione di vincolo dotale.	Fresco Geronima fu Francesco, moglie di Gallo *Bartolomeo Giuseppe* fu Ippolito, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	858027	472,50	Signorini *Gabriella* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano. L'usufrutto vitalizio spetta congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Signorini Giuseppe di Tito e Rana Ancilla di Francesco, dom. a Milano.	Signorini *Graziella* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	216926	17,50	*Gili Maria* fu Giuseppe, nubile, dom. in Asti (Alessandria).	*Gilli Luigia Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	434000	52,50	Gilli *Maria* fu Giuseppe, nubile, dom. a Villanuova d'Asti (Alessandria).	Gilli *Luigia Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	507557	339,50	Roletto *Battista* di Giorgio, dom. in Castellamonte (Torino).	Roletto *Giuseppe Battista* di Giorgio, ecc., come contro.
Id.	646633	665 —	Roletto *Battista* fu Giorgio, ecc., come sopra.	Roletto *Giuseppe Battista* fu Giorgio, ecc., come contro.
Id.	765498	1.316 —	Roletto *Battista* fu Giorgio, dom. a Colleretto Castelnuovo (Torino).	Roletto *Giuseppe Battista* fu Giorgio, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4091)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 50 borse di studio, intitolate alla memoria di « Bruno Mussolini », da assegnare agli studenti universitari più meritevoli delle Facoltà d'ingegneria mineraria, delle Scuole d'ingegneria aeronautica e delle Sottosezioni aeronautiche del Regno.

Art. 1.

Per onorare la memoria di « Bruno Mussolini » è bandito il concorso a 50 borse di studio per gl'iscritti più meritevoli al triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria mineraria, alle Scuole d'ingegneria aeronautica e ai Corsi triennali per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (Sottosezioni aeronautiche presso il Regio politecnico di Torino e presso la Regia università degli studi di Pisa).

Art. 2.

Le suddette 50 borse sono così ripartite:

Per ingegneria mineraria:

Regia università degli studi di Roma (corso triennale), borse 6;

Regia università degli studi di Bologna (corso triennale), borse 6;

Regia università degli studi di Cagliari (corso triennale), borse 12;

Regio politecnico di Torino (corso triennale), borse 6.

Per ingegneria aeronautica:

Scuola d'ingegneria aeronautica della Regia università degli studi di Roma, borse 7;

Scuola d'ingegneria aeronautica del Regio politecnico di Torino (Sezione velivoli), borse 7;

Sottosezione aeronautica del Regio politecnico di Torino (ultimo anno del corso triennale di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale), borse 3;

Sottosezione aeronautica della Regia università degli studi di Pisa (ultimi due anni del corso triennale di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale), borse 3.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa, che ha la durata di un anno, è di L. 12.000.

Gl'iscritti al triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria mineraria o ai corsi triennali di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale, limitatamente alla specializzazione aeronautica (Sottosezione aeronautica presso la Regia università degli studi di Pisa) debbono presentarsi al concorso l'anno dopo se intendano ottenere le borse per l'anno stesso.

L'ammontare delle borse, a concorso espletato, è versato dal Ministero delle corporazioni ai rettori e ai direttori degli Istituti dell'ordine universitario di cui all'articolo precedente, che ne effettueranno il pagamento agli assegnatari in cinque rate, delle quali le prime quattro, dell'importo di L. 2000 ciascuna, durante l'anno accademico, e la quinta, dell'importo di L. 4000, dopo effettuati gli esami, consigliati dal Consiglio di facoltà, dei rispettivi corsi per gl'iscritti al triennio di applicazione per la laurea in ingegneria mineraria e al 2° anno del corso di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (Sottosezione aeronautica della Regia università degli studi di Pisa); e dopo conseguita la laurea per gl'iscritti alle Scuole d'ingegneria aeronautica e per gli iscritti al 3° anno del corso di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (Sottosezioni aeronautiche del Regio politecnico di Torino e della Regia università di Pisa).

Art. 4.

Il concorso è per titoli.

Sono ammessi a concorrere alle borse suddette:

a) gli allievi che, iscritti al triennio di applicazione per la laurea in ingegneria mineraria, abbiano riportato una media di 27/30 negli esami consigliati, per ciascun corso, dal Consiglio di facoltà (per quelli iscritti al 1° anno la media riguarderà gli esami del biennio preparatorio);

b) gli allievi che, iscritti al corso triennale di applicazione per la laurea in ingegneria industriale (Sottosezioni aeronautiche) abbiano riportato una media di punti 27/30 negli esami dei corsi precedenti;

c) gli iscritti alle Scuole d'ingegneria aeronautica che abbiano riportato una media di punti 27/30 negli esami dell'ultimo triennio immediatamente anteriore alla laurea, della quale sono tenuti a presentare certificato legale con l'indicazione del voto.

A parità di merito sono preferiti i candidati che versano in condizioni economiche disagiate e, a parità di condizione economica, gli appartenenti a famiglie numerose.

Art. 5.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse o con remunerazioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici.

Le borse assegnate per i corsi triennali di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria sono ripartite nel numero di due per ciascun corso (quattro per il corso triennale di Cagliari) e quelle assegnate ai corsi triennali di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (Sottosezione aeronautica di Pisa) sono ripartite nel numero di due per il 2° corso e di una per il 3°.

Art. 6.

Limitatamente alle Scuole d'ingegneria aeronautica sono ammessi al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguita la laurea in ingegneria nel Regno non anteriormente al 1936, nonchè gli ingegneri laureati già incorporati nel Regio esercito:

a) che rivestano il grado di ufficiale di complemento in Armi e Corpi non appartenenti ad unità dislocate negli scacchieri operativi attivi;

b) che prestino servizio presso enti del Regio esercito come sottufficiali e militari di truppa, in quanto, per motivi vari, non abbiano potuto conseguire la nomina ad ufficiali di complemento.

Art. 7.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo di L. 8, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle associazioni professionali - Div. V) non più tardi del giorno 15 del mese di dicembre.

Le domande stesse, con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

3° certificato del casellario giudiziario;

4° certificato d'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F.;

5° dichiarazione della razza a cui appartiene il candidato;

6° certificato delle votazioni riportate negli esami di profitto e in quelli di laurea;

7° eventuali pubblicazioni di carattere scientifico o tecnico (in quattro copie);

8° eventuali documenti comprovanti altri titoli accademici o scientifici o tecnici.

I documenti indicati ai numeri 1, 2, 3 devono essere legalizzati e di data anteriore ai tre mesi dalla data della presentazione della domanda

Il certificato, di cui al n. 6 deve comprendere: *a*) per i candidato iscritti al 1° anno del corso di applicazione per la laurea in igegneria mineraria, i punti del biennio preparatorio e per quelli iscritti al 2° e 3° anno i punti degli esami del corso precedente consigliati dal Consiglio di facoltà; *b*) per gl'iscritti ai corsi triennali di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale (Sottosezioni aeronautiche) i punti degli esami dei precedenti corsi; *c*) per gli iscritti alle Scuole di ingegneria aeronautica i punti riportati dai candidati nel triennio anteriore alla laurea, del cui diploma sono tenuti a presentare certificato legalizzato con la indicazione del voto.

Art. 8.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate, dopo detto giorno, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento e neppure sarà consentita la sostituzione, dopo il giorno stesso, di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 9.

Il concorso è giudicato da due Commissioni, nominate dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale. La Commissione relativa all'assegnazione delle borse per gl'iscritti al triennio di applicazione del corso di laurea in ingegneria mineraria sarà composta di due professori del corso stesso La Commissone relativa all'assegnazione delle borse in favore degli iscritti alle Scuole d'ingegneria aeronautica e ai Corsi di specializzazione aeronautica presso le Sottosezioni aeronautiche sarà composta da due professori delle Scuole predette.

Le Commissioni saranno presiedute da un direttore generale del Ministero delle corporazioni;

Fungerà da segretario delle Commissioni predette un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

La Commissione presenta una relazione, che deve contenere la graduatoria di coloro che sono stati giudicati meritevoli delle borse.

Gli atti della Commissione esaminatrice saranno approvati dai Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale.

Art. 11.

Qualora alcuno degli assegnatari rinunciasse alla borsa o fosse giudicato immeritevole per insufficiente frequenza e profitto, il rettore della Regia università degli studi o il direttore della Scuola, cui appartiene, ne farà segnalazione al Ministro per le corporazioni, che ne dichiarerà la decadenza dal beneficio, assegnando l'intera borsa o le rate non ancora pagate ad altri allievi regolarmente iscritti e frequentanti, che nella graduatoria seguono i vincitori.

Roma, addì 16 novembre 1942-XXI

Il Ministro: RICCI

(4397)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.